



COMUNE DI SIENA

DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA ED ISTRUZIONE
SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE

BANDO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA INERENTE L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI A CANONE CONCORDATO – ANNO 2026

IL DIRIGENTE

Vista la graduatoria per l'assegnazione di alloggi a canone concordato, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 2816 del 04/11/2022;

Considerato che, a seguito di scorrimento, detta graduatoria si è esaurita nel corso dell'anno 2025;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere alla formazione di una nuova graduatoria inerente l'assegnazione in locazione di alloggi a canone concordato di proprietà comunale, già disponibili o che si renderanno disponibili nell'ambito territoriale del Comune di Siena durante la vigenza della stessa;

Vista la determinazione di approvazione del presente Bando;

RENDE NOTO

che i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui all'articolo seguente possono presentare domanda per l'assegnazione di alloggi pubblici in locazione a canone concordato disponibili all'interno del territorio del Comune di Siena a partire dal **25 febbraio 2026 ed entro il giorno 26 marzo 2026**.

ART. 1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE

A) Nucleo familiare richiedente

Possono partecipare alla presente selezione i nuclei familiari in possesso dei requisiti elencati al successivo paragrafo.

Per nucleo familiare si intende la famiglia composta da una sola persona ovvero dai soggetti sotto indicati:

- a) coniugi non legalmente separati o coppie more uxorio anagraficamente conviventi;
- b) figli anagraficamente conviventi;
- c) soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
- d) soggetti legati da vincoli affettivi e soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

Nel caso in cui in corso di procedimento di separazione il richiedente produca copia del provvedimento del giudice che autorizza i coniugi a vivere separati, entrambi potranno presentare domanda in maniera autonoma purché residenti anagraficamente in due alloggi diversi.

La domanda di partecipazione al bando di concorso è presentata dal soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare

Ove ricorra un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari, possono presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando, facendo comunque riferimento alla attestazione ISE/ISEE dell'intero nucleo familiare di origine:

1. le coppie coniugate;
2. le coppie anagraficamente conviventi more uxorio da almeno due anni, ovvero unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della legge n. 76/2016;
3. la persona singola con figli fiscalmente a carico;
4. la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.

B) Requisiti di partecipazione

1.- Cittadinanza o condizione equiparata

I concorrenti devono essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono altresì partecipare alla presente selezione gli stranieri, cittadini di Stati non aderenti all'Unione Europea, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato, autonomo o siano titolari di pensione.

2.- Residenza e/o Attività lavorativa

Sono richiesti alternativamente per colui che presenta istanza:

1) la Residenza anagrafica nel Comune di Siena alla data di pubblicazione dal bando;

oppure

2) lo svolgimento di attività lavorativa esclusiva o prevalente nel Comune di Siena alla data di pubblicazione del bando.

Per attività prevalente si intende l'attività predominante dalla quale viene ricavato almeno il 50% del reddito globale come risultante dalla posizione fiscale.

La residenza o l'attività lavorativa nel Comune di Siena devono sussistere sia al momento della presentazione della domanda, sia al momento dell'assegnazione dell'alloggio.

3.- Reddito

Il reddito del nucleo familiare richiedente, calcolato sulla base di certificazione ISE/ISEE in corso di validità e sottoscritta entro la data di scadenza del bando, deve essere compreso fra:

€ 9.000,00 (novemila euro) e **€ 35.000,00** (trentacinquemila euro) relativo all'indicatore ISEE.

Qualora il richiedente non fosse in possesso della certificazione di cui sopra, può comunque presentare domanda, purché abbia sottoscritto nell'anno 2026 e **prima della scadenza del Bando di Concorso**, la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). La successiva attestazione ISE/ISEE verrà verificata dal Servizio Politiche Abitative ed i relativi valori dovranno essere ricompresi nei limiti sopra richiamati.

Qualora la domanda venga presentata da porzione del nucleo familiare anagrafico, nel rispetto di quanto stabilito dal precedente paragrafo A) punti 1. 2. 3. 4., i componenti del nucleo familiare richiedente, al momento dell'eventuale assegnazione, dovranno essere in possesso di un reddito imponibile compatibile con il pagamento del canone di locazione, così come stabilito al penultimo paragrafo del presente punto B).

4.- Limiti alla titolarità dei diritti reali su beni immobili

Il nucleo familiare non deve avere titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze dello stesso, ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km dal Comune di Siena e non deve avere titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a € 50.000,00.

Per adeguato si intende l'alloggio che non genera sovraffollamento di almeno due persone a vano utile, secondo quanto previsto dalla L.R.T. n. 2/2019 e successive modificazioni e integrazioni.

Non preclude la partecipazione il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà di un alloggio non preclude la partecipazione qualora lo stesso rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti da sentenza/pronuncia giudiziale o comunque da atto registrato.

5.- Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà

Il nucleo familiare richiedente non deve aver mai usufruito di precedenti assegnazioni di alloggi E.R.P. e di altri alloggi pubblici cui sia seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della Legge n. 513/1977 o della Legge n. 560/1993 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi pubblici.

Dette condizioni devono essere possedute, ove non diversamente specificato, alla **data di pubblicazione del bando di concorso** e devono sussistere anche al **momento dell'assegnazione dell'alloggio**.

Per quanto riguarda il requisito reddituale, al momento dell'eventuale assegnazione il nucleo familiare richiedente dovrà essere in possesso di un reddito, relativo all'indicatore ISEE, ricompreso nel range di cui al precedente punto 3. In alternativa, nel caso la domanda sia presentata da porzione del nucleo familiare anagrafico, per garantire il pagamento del canone di locazione il nucleo familiare deve essere in possesso di un reddito complessivo, comprensivo di redditi esenti e relativo all'annualità antecedente la presentazione della domanda, non inferiore ad € 15.000,00=

Si precisa che qualora la domanda sia stata presentata da soggetti che si staccano dal nucleo familiare originario, tali requisiti reddituali devono essere relativi al solo nucleo richiedente.

Le condizioni previste ai punti 4 e 5 devono essere possedute da tutti i componenti il nucleo familiare. Le condizioni previste ai punti 1 e 2 sono relative al solo richiedente.

C) Motivi di esclusione

Oltre al mancato possesso dei requisiti di cui al precedente punto B), sono causa di esclusione dal concorso, per il richiedente e per gli altri componenti il nucleo familiare, le seguenti condizioni:

- a) occupare, o avere occupato negli ultimi 5 anni, senza titolo, un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
- b) aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio, Erp o a Canone Concordato, eventualmente assegnato in precedenza;
- c) essere assegnatario di un alloggio pubblico o di alloggio assegnato con bando pubblico con inadempienza contrattuale o morosità nel pagamento del canone di locazione e/o delle spese accessorie.

Può partecipare al presente Bando di Concorso anche il nucleo familiare residente in alloggi di proprietà comunale posti nel Comune di Siena, purché in regola con le disposizioni vigenti in materia. Può altresì partecipare il locatario di alloggi ERP che abbia superato nell'ultima annualità il limite di reddito per la permanenza nell'alloggio in Utilizzo Autorizzato, stabilito dalla L.R. n. 2/2019 e s.m.i.

ART. 2 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione alla procedura, dovrà essere compilata e presentata a partire dal 25/02/2026 e fino al 26/03/2026, a pena di esclusione, esclusivamente in modalità online collegandosi al link <https://siena.cloud.softech-engineering.it/UserLogin/LoginUser.aspx?Erp=S>

Per accedere alla suddetta pagina web è necessario essere in possesso dell'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Per maggiori informazioni su come ottenere ed attivare lo SPID è possibile consultare la pagina dell'Agenzia per l'Italia digitale <https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid/>.

Per le modalità di compilazione ed invio della domanda è disponibile un manuale utente pubblicato nella sezione Politiche Abitative del Sito Internet del Comune di Siena ed è possibile ottenere informazioni ed ausilio telefonando ai seguenti numeri 0577/292443, 0577/292236, 0577/292369.

E' possibile altresì usufruire di assistenza alla compilazione della domanda contattando:

- Il Servizio Politiche Abitative del Comune di Siena, Casato di Sotto n. 23, ai numeri 0577 292443 – 292236 – 292369 – 534529 o scrivendo una mail a politicheabitative@comune.siena.it o stagista.politicheabitative@comune.siena.it, per prenotare un appuntamento;

- Lo Sportello Famiglia del Comune di Siena, Casato di Sotto n. 23, al numero 0577 292353 o scrivendo una mail a sportellofamiglia@comune.siena.it per prenotare un appuntamento nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00 – Martedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle 17.00;
- La CARITAS DIOCESANA di Siena, al numero 0577 280643 per prenotare un appuntamento nei giorni Lunedì e Martedì dalle 9.30 alle ore 12.00 – mail: segreteria@caritas-siena.it;
- L'ARCI di Siena al numero 0577 247510 per prenotare un appuntamento nei giorni Lunedì dalle ore 14.30-16.30 e Venerdì dalle ore 9.30-12.00 – mail: sportellodiprossimita.arcisiena@gmail.com;
- Il S.U.N.I.A di Siena, ai numeri 0577 254910 – 3920170282 per prenotare un appuntamento nei giorni di Martedì e Giovedì dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle ore 14.30 alle 18.00 – Mercoledì e Venerdì dalle ore 14.30 alle 18,00 – mail: sunia.siena@sunia.it;
- La CORTE DEI MIRACOLI, al numero 3518554636 per prenotare un appuntamento, su Siena nei giorni Mercoledì ore 10.00 – 13.00, Giovedì ore 14.00 - 17.00, Sabato ore 10.00 – 13.00; su Isola d'Arbia nei giorni Lunedì ore 17.00 - 20.00 e Giovedì 10.00-13.00 mail: sportellocorte@gmail.com;
- L'ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SIENA, al numero 0577 210260 (chiamare dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal Lunedì al Venerdì per prenotare un appuntamento), mail puntoascolto@misericordiadisiena.it;
- Il S.I.C.E.T. (Sindacato Inquilini Casa e Territorio), ai numeri 348 3706055 - 0577 289206 per prenotare un appuntamento, mail siena@sicet.it;

Le istanze presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate non saranno prese in considerazione.

Il richiedente con la presentazione della domanda deve dichiarare il possesso dei requisiti per la partecipazione indicati all'art. 1, nonché l'eventuale sussistenza delle condizioni che danno diritto a punteggio ai sensi dell'articolo seguente, secondo quanto previsto dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con DPR 28.12.2000 n. 445 e s.m.i.

In particolare la dichiarazione resa dovrà riguardare:

solo per i cittadini extracomunitari: il possesso della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità.

Se il richiedente non ha un permesso di soggiorno di lungo periodo ma ha un permesso di soggiorno con validità almeno biennale, dovrà essere dichiarata dall'istante l'attività lavorativa o la titolarità di una pensione.

Come meglio sopra specificato l'autocertificazione dovrà essere compilata online previa identificazione attraverso il sistema pubblico di identità digitale ed inviata per via telematica; pertanto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 65 del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 e dell'art. 38 del DPR 445/2000, non dovrà essere sottoscritta dal dichiarante.

In caso si usufruisca dell'assistenza alla compilazione presso uno dei centri sopra richiamati nel presente articolo il riconoscimento verrà effettuato, in mancanza di SPID, tramite presentazione del documento di identità, dall'operatore che inserirà materialmente la domanda in procedura. In tal caso il concorrente dovrà firmare apposita liberatoria all'operatore con la quale ratifica e fa proprie le dichiarazioni contenute nella domanda.

La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni effettuate è esclusivamente del richiedente che le ha formulate e che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. 445/2000).

Nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'Amministrazione richiederà direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente

Al fine di velocizzare la formazione della graduatoria e correggere preliminarmente eventuali errori materiali, alla domanda, si chiede al concorrente, qualora ricorrano le relative fattispecie, non a pena di esclusione, di allegare:

- 1) documentazione attestante la sede dell'attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale del Comune di Siena alla data di pubblicazione del bando o attività lavorativa anche in altro Comune in caso di possesso di permesso di soggiorno biennale;
- 2) documentazione attestante la presenza dell'esimente prevista dall'art. 1 lettera B) punto 4 ultimo comma in caso di proprietà immobiliare;
- 3) certificazione rilasciata dalle competenti autorità, comprovante che nel nucleo familiare è presente un soggetto che sia riconosciuto invalido con indicazione della relativa percentuale e gravità;
- 4) sentenza giudiziale di separazione o divorzio con obbligo disposto dall'autorità giudiziaria di rilascio dell'alloggio coniugale;

- 5) certificazioni rilasciate dalle competenti autorità relative: all'abitazione avente caratteristiche di insalubrità o di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione; all'abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo; alla presenza di una condizione di sovraffollamento di oltre 2 persone a vano utile (per il rilascio della succitata certificazione è possibile contattare l'Azienda USL Toscana Sud Est di Siena);
- 6) copia della convalida di sfratto rilasciata dal Tribunale (non fa fede la semplice lettera di disdetta inviata dal locatore) – Copia del contratto di locazione;
- 7) Copia di Ordinanza di sgombero o altra condizione equipollente che comporti il rilascio dell'alloggio di residenza;

Qualora da controlli effettuati a campione sulle istanze presentate o in sede di assegnazione emerga la non veridicità del contenuto della domanda e degli atti prodotti, l'Amministrazione Comunale provvederà alla esclusione della domanda o alla cancellazione dalla Graduatoria, se già approvata, e alla segnalazione alla Procura della Repubblica, per l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000,

Le autocertificazioni pervenute all'Amministrazione Comunale saranno trasmesse, per il relativo controllo, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siena conformemente alle procedure dallo stesso indicate.

Nella domanda deve essere indicato un **numero telefonico di reperibilità e la mail o la PEC alle quali dovranno essere recapitate al richiedente tutte le comunicazioni relative alla graduatoria.**

L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità per eventuale mancata ricezione della domanda on line o disguidi di qualunque genere imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.

L'eventuale assistenza richiesta agli operatori del Comune per la verifica preliminare della domanda non dà luogo all'insorgere di responsabilità da parte dell'operatore addetto, circa la veridicità delle dichiarazioni rese.

Il Comune di Siena ha titolo a promuovere ogni accertamento che ritenga necessario, per verificare che le dichiarazioni rese dai partecipanti al presente bando corrispondano a verità.

Con la presentazione della domanda il richiedente dichiara di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme, le condizioni e le procedure contenute nel presente Bando di concorso.

ART. 3 – PUNTEGGI DA ATTRIBUIRE

Per la formazione della graduatoria di assegnazione le domande pervenute saranno graduate sulla base di punteggi attribuiti in relazione ai sotto riportati parametri di valutazione.

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi devono essere possedute alla data di pubblicazione del bando salvo quanto previsto dall'art. 1 lettera B) punto 3 del bando per ciò che riguarda il possesso dell'attestato ISEE.

A) Composizione del Nucleo familiare:

- | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1) | Nucleo richiedente monogenitoriale, composto esclusivamente da un solo genitore, con uno o più figli fiscalmente a carico minori di anni 26 | punti 7 |
| 2) | Nucleo composto esclusivamente da ultrasessantacinquenni | punti 7 |
| 3) | Nucleo richiedente composto da 5 o più persone | punti 7 |
| 4) | Presenza nel nucleo familiare di almeno un componente ultra 75 enne | punti 2 |

Qualora in un nucleo familiare fossero presenti più di una delle condizioni di ai punti 1, 2 e 3 verranno assegnati 10 punti

- 5) Invalidità certificata dall'autorità competente di almeno un componente del nucleo familiare.

Percentuale di invalidità compresa tra il 67% e il 99%	punti 4
Percentuale di invalidità 100% con riconoscimento Handicap	punti 8
Percentuale di invalidità 100% con riconoscimento Handicap in stato di gravità	punti 12

Il punteggio dell'invalidità è determinato dal componente del nucleo familiare con il grado di invalidità più grave. Non è possibile cumulare questa tipologia di punteggio anche qualora nel nucleo familiare fossero presenti 2 o più componenti invalidi;

B) Caratteristiche dell'alloggio

1) Condizioni abitative **attestate dalla competente autorità (Azienda USL Toscana Sud Est)** e relative a insalubrità dell'alloggio o condizione di alloggio improprio, presenza di barriere architettoniche (qualora nel nucleo familiare sia presente almeno un componente in possesso di certificato di invalidità attestante la difficoltà di deambulazione) e condizione di sovraffollamento – **max 20 punti**;

Il punteggio attribuibile verrà graduato in base ad una valutazione comparativa della situazione dell'alloggio come emergente dalla documentazione allegata a seconda della maggior o minore gravità e rilevanza delle condizioni;

C) Problematiche abitative

1) Possesso di convalida di sfratto per finita locazione, ordinanza di sgombero, provvedimento di separazione omologato dal Tribunale (o sentenza passata in giudicato) con obbligo di rilascio dell'alloggio, o altre situazioni che comportino il rilascio dell'alloggio di residenza che verranno valutate dalla Commissione Comunale **Punti 15**

Si precisa che il provvedimento esecutivo di sfratto da alloggi di proprietà privata deve riguardare un contratto di locazione regolarmente registrato, che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, da attestare con il possesso del provvedimento esecutivo di sfratto (convalida del giudice) e del contratto di locazione. La data della convalida non deve essere anteriore di oltre 2 anni rispetto alla data di pubblicazione del bando. Per le licenze di finita locazione il punteggio verrà attribuito solo se la data di scadenza del contratto di affitto è antecedente alla data di pubblicazione del presente Bando.

2) Perdita requisiti economici (ISEE) per gli attuali assegnatari temporanei E.R.P. che non presentino situazioni di morosità nel pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori **Punti 15**

D) Richiedente con anzianità di residenza continuativa nel Comune Siena alla data di pubblicazione del bando;

oltre 10 anni	Punti 10
da oltre 5 anni fino a 10 anni	Punti 5
fra 2 e 5 anni	Punti 3

ART. 4 – FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA - RICORSI

L'Amministrazione Comunale, entro i 90 (novanta) giorni successivi al termine fissato nel Bando per la presentazione delle domande, procede all'istruttoria delle stesse, verificandone la completezza e la regolarità e, se del caso, richiedendo specifica documentazione ad integrazione della domanda o acquisendo la documentazione d'ufficio. Entro detto termine la Commissione Comunale, appositamente nominata con provvedimento del dirigente della Direzione Servizi alla Persona ed Istruzione, procede all'approvazione della Graduatoria Provvisoria nella quale saranno indicate anche le domande inammissibili.

L'Amministrazione comunale provvederà a comunicare agli esclusi le relative motivazioni di inammissibilità oltre a indicare i tempi e i modi per proporre un eventuale ricorso.

Dopo l'approvazione della Graduatoria Provvisoria, la stessa è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, per 15 (quindici) giorni consecutivi. Entro questo termine gli interessati possono presentare ricorso al Comune (attraverso la piattaforma informatica) per far valere condizioni soggettive od oggettive non dichiarate nella domanda originaria ma di cui il nucleo familiare era in possesso al momento della pubblicazione del bando.

Dell'avvenuta pubblicazione della Graduatoria Provvisoria all'Albo, verrà data notizia ai concorrenti tramite email.

La suddetta Commissione, entro 30 (trenta) gg dalla scadenza del termine ultimo per la loro presentazione, decide in merito ai ricorsi pervenuti, comunicando le relative decisioni agli interessati, e formula la Graduatoria definitiva attribuendo i punteggi secondo i criteri di cui all'articolo precedente.

A parità di posizione in graduatoria è riconosciuto titolo di priorità ai nuclei familiari sottoposti a provvedimenti esecutivi di rilascio dell'alloggio. Qualora sussista un'ulteriore parità è data la precedenza al nucleo richiedente avente il maggior

punteggio nell'elemento C dell'art. 3 e qualora persista la parità verrà considerata la maggior residenza continuativa nel Comune di Siena. Se necessario, sarà effettuato un sorteggio fra i richiedenti che risultino ancora in parità.

ART. 5 – VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

La Graduatoria Definitiva conserva la sua efficacia per quattro (4) anni, decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio del Comune di Siena e comunque fino all'approvazione della graduatoria definitiva del successivo bando.

Nel periodo di validità della graduatoria, tutti gli alloggi da destinare a canone concordato che si renderanno disponibili sul territorio del Comune di Siena saranno assegnati in locazione secondo l'ordine previsto dalla graduatoria stessa e con le modalità indicate nel successivo art. 6 del presente bando di concorso.

ART. 6 – CONDIZIONI DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI E DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto verrà effettuata procedendo per ordine di graduatoria e disposta con provvedimento del Dirigente competente e/o suo delegato, tenendo presente per quanto possibile la dimensione e tipologia dell'alloggio disponibile in relazione alla composizione del nucleo familiare e, comunque, non generando "sovraffollamento" con oltre due (2) persone a vano utile.

La mancanza di alloggi adeguati, pur non modificando la posizione del nucleo in graduatoria, autorizza il Responsabile del servizio comunale competente a procedere alla valutazione dei nuclei familiari successivamente collocati in graduatoria.

Il Comune effettua, al momento dell'assegnazione, gli accertamenti necessari alla verifica del possesso dei requisiti e dei documenti dichiarati nella domanda e della successiva permanenza dei requisiti stessi con le specifiche previste, per la condizione reddituale, all'art. 1 lettera B) **punto 5**. Nel caso di perdita dei requisiti posseduti al momento della presentazione della domanda, l'ufficio competente determina l'esclusione del nucleo familiare dalla graduatoria.

In caso di rinuncia dell'assegnazione da parte del richiedente, il medesimo è cancellato dalla graduatoria e il soggetto, se interessato, dovrà presentare nuova domanda alla riapertura dei termini.

Il canone di locazione degli alloggi viene calcolato applicando la vigente normativa di settore.

ART. 7. - INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali dei richiedenti sono raccolti nel pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

Le informazioni ottenute saranno utilizzate allo scopo e per il fine di gestire i procedimenti per l'assegnazione di alloggi a canone concordato.

I dati verranno trattati sia con strumenti informatici che telematici.

Tenuto conto delle finalità del trattamento sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale, inesatto conferimento potrà avere come conseguenza, l'impossibilità per il Comune di espletare le proprie funzioni con riferimento ai procedimenti di cui trattasi.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Siena con sede in Piazza il Campo n.1, pec commune.siena@postacert.toscana.it.

Responsabile della protezione dei dati (DPO) è la società Esseti servizi Telematici srl (Avv. Fabio Corsinovi) Via della Repubblica 178 Prato (rdp@consorzioiterrecablate.it; tel 0577 049440).

Gli interessati potranno esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli art. dal 15 al 22 del Reg. UE 679/2016.

Siena, 25 febbraio 2026

**Il Dirigente
Dott. Francesco Ghelardi**